



Regione Toscana



file
Fondazione
Italiana di
Leniterapia

Corso di Formazione

“Legislazione e pianificazione delle cure”

Borgo San Lorenzo, 20 maggio - 10 giugno 2017

Comune di Borgo San Lorenzo, Sala Pio La Torre, via Giotto,17,

Le figure di sostegno: il fiduciario e l'Amministratore di Sostegno

Elisa Valdambrini – Filosofa Bioeticista


Amministrazione di Sostegno Legge n° 6, del 9 gennaio 2004

- **Strumento di protezione giuridica del sogg/pz e di promozione dello sviluppo della persona (interviene sulla capacità di agire e non sulla capacità giuridica)**
- **Chi è e cosa fa?** L'AdS è un facilitatore del soggetto e promuove la rimozione degli ostacoli alla piena realizzazione di sé dell'assistito. Auspicabile che sia un familiare/parente entro 4° grado dell'assistito
- **A chi serve?** Soggetti che presentano un limite temporaneo e circoscritto ad alcune attività della vita quotidiana ma non necessitano di sostituzione totale e perenne; pz in una zona grigia nella netta demarcazione fra sani/titolari di diritti e malati/interdetti. Sei milioni di italiani in questa zona grigia: anziani, disabili, pz con infermità o menomazione fisica o psichica, tossicodipendenti, alcolisti, pz ricoverati in T.I., in coma o semplicemente sedati)
- **Come si attiva la procedura per la nomina?** La persona interessata può mediante atto pubblico o scrittura privata dal notaio presentare richiesta al giudice tutelare della propria zona di residenza/domicilio (presso la Procura).

Entro 60giorni dalla presentazione di tale richiesta il giudice provvederà alla nomina. Il decreto è immediatamente esecutivo.

I responsabili dei servizi sanitari/sociali se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il provvedimento di AdS devono fornirne notizia al pubblico ministero.





AdS: strumento di protezione dei soggetti fragili

- **Amministrazione di sostegno.** La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un AdS, nominato dal G.T. del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
- L'AdS ha l'obiettivo di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone priva in tutto o in parte dell'autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Progettare per proteggere

Dato che la misura di protezione ha una funzione di sostegno e non di coazione pura e semplice, la richiesta della sua attivazione è giustificata solo in presenza di un **progetto**.

Non si può chiedere al Giudice di interdire una persona o sottoporla ad amministrazione di sostegno solo perché affetto da infermità di mente o da inabilità; bisogna specificare in relazione a quale tipo di situazioni e di progetti.



Condizioni che rendono necessaria la nomina di un AdS:

La richiesta di nomina potrebbe essere necessaria quando la persona sia:

- a ridotta autonomia o senza autonomia e per essa si richieda:
 - ✓ consenso a ricovero in struttura sanitaria
 - ✓ consenso a trattamenti sanitari
- nella pienezza della capacità di intendere e di volere ed intenda dare il:
 - ✓ consenso a dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario



Richiesta per la nomina di un AdS. Legittimazione.

Il ricorso al giudice tutelare del luogo in cui risiede o è domiciliata la persona per la quale è richiesta (art. 404 c.c.) *deve* essere presentato da:

- ✓ Coniuge, convivente, **parenti entro il 4° grado**, affini entro il 2° grado (art. 417 c.c.)
- ✓ Tutore (art. 417 c.c.)
- ✓ **Responsabili servizi sociali, strutture ospedaliere, servizi sanitari**, direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona, a conoscenza di fatti che rendano opportuna l'AdS (art. 406 c.c.)

L'assistenza di un legale è richiesta in relazione non al grado di infermità ma al contenuto (limitazione diritti personalissimi, gestione di situazione patrimoniale complessa)



L'Amministrazione di Sostegno: procedura

La nomina dell'AdS è un **procedimento di volontaria giurisdizione**, davanti al Giudice Tutelare.

Il ricorso può essere proposto:

- dallo stesso beneficiario, dai suoi **parenti** entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente e dal pubblico ministero.
- Sono legittimati pure **i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona laddove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento in questione**. Al posto del ricorso, i responsabili dei servizi sanitari sociali possono fare informativa scritta al pubblico ministero affinché sia l'organo inquirente a decidere la presentazione del ricorso.

Momento irrinunciabile della procedura è l'audizione del beneficiario, al punto che il giudice, *“ove occorra”* (in caso di persona in coma, intrasportabile, lungodegente, etc.), è tenuto a recarsi nel luogo in cui si trova per l'audizione domiciliare.

Urgenza del provvedimento

Nella richiesta di nomina di un AdS è *possibile* evidenziare l'*urgenza* di un provvedimento:

- in relazione alla situazione particolare della persona a ridotta autonomia o senza autonomia, che richieda tempi brevi (Trib. Modena 19.03.2008)
- il G.T. può disporre una nomina “in via provvisoria” a condizione che siano precisate:
 - ✓ ragioni che giustificano l'urgenza
 - ✓ esigenze sanitarie





L'Amministrazione di Sostegno: individuazione degli atti giuridici

Il giudice tutelare, investito della richiesta di nomina, deve confezionare un **decreto** (un vero e proprio “*abito su misura*” cucito sulle esigenze personali) **ove vengono indicati specifici ed individuati atti giuridici per i quali viene sostituito** e rappresentato dall'AdS, ovvero, nei casi meno gravi, **semplicemente assistito** (art. 405 c.c.); dato che, per quelle specifiche attività giuridiche, la persona non è in grado di curare i propri interessi, personali e/o patrimoniali.

L'anziana ultraottantenne, in carrozzina, peraltro perfettamente lucida mentalmente, cui sia stato nominato un AdS preposto al ritiro della pensione, rimane pienamente capace di agire per ogni attività giuridica diversa dalla riscossione della pensione. Quindi, se un venditore di aspirapolveri si reca a casa sua per venderle uno stock di prodotti, il contratto concluso è perfettamente valido, dato che la stessa ha mantenuto piena capacità di agire.

L'Amministratore di Sostegno: scelta dell'amministratore

A parte l'ipotesi in cui l'amministratore sia stato **designato dallo stesso interessato** in previsione della propria eventuale futura incapacità (con atto pubblico o scrittura privata autenticata)



il **Giudice sceglierà le persone più vicine al beneficiario**, quali: il coniuge, la persona convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado (art. 408, 1° comma, c.c.).


Nelle **situazioni di abbandono**, il giudice può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno *“un'altra persona ritenuta idonea”*: nella prassi, in assenza di figure di riferimento, il giudice può nominare all'incarico un professionista, avvocato, commercialista, volontario, etc

L'art. 408 c.c., che ammette la designazione preventiva dell'AdS da parte dello stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, è espressione del principio di autodeterminazione della persona, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, ed attribuisce quindi rilievo al rapporto di fiducia interno fra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimerne le intenzioni in modo vincolato. Nondimeno, non è legittimata a proporre il ricorso per la nomina dell'AdS, in proprio favore, la persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, presupponendo l'attivazione della procedura la sussistenza della condizione attuale d'incapacità, in quanto l'intervento giudiziario non può essere che contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto.

(*) Fonte: CED Cassazione. Riferimenti normativi: artt. 404 e 406-408 c.c.; art. 720 bis c.p.c.; art. 32 Cost.

(1) Cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 12 giugno 2006, n. 13584, Cass. Civ., sez. I, sentenza 22 aprile 2009, n. 9628 e Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 ottobre 2011, n. 22332.

Condizione giuridica del Beneficiario e dell'Amministratore



- L'art. 409 c.c. precisa che il beneficiario “*conserva*” la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'AdS. In più può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
- La relazione AdS/beneficiario presuppone un **rapporto fiduciario e di collaborazione**, al punto che l'art. 410 c.c. precisa che, nello svolgimento dei suoi compiti, l'AdS deve tenere conto dei “*bisogni e delle aspirazioni del beneficiario*”, come pure che l'AdS deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere ed il giudice in caso di dissenso.
- Periodicamente l'AdS deve presentare al G.T. relazione sull'attività svolta e sulle condizioni personali e sociali del beneficiario. Infine, al cessare della misura, egli deve presentare la relazione finale che deve essere approvata dal giudice.

Differenze tra Interdizione, Inabilitazione e AdS



Una persona è stata interdetta per infermità mentale ma vorrebbe un nuovo televisore per la casa: non può procedere all'acquisto da sola, in quanto interdetta. Dovrà essere accompagnata dal tutore, quale suo legale rappresentante, che provvederà all'acquisto ed al pagamento in sua vece.

Quella descritta è la condizione giuridica dell'interdetto, cui viene inibito, vietato, precluso, il compimento di qualsivoglia atto giuridico, per quanto tale condizione sia stata almeno parzialmente mitigata dalla riforma del 2004 (infatti: il nuovo art. 427 c.c. specifica che, nella sentenza che pronuncia l'interdizione, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'interdetto). Resta il fatto che la pronuncia di interdizione chiude il Non-autosufficiente in una sorta di gabbia giuridica standard, eguale per tutti, e sostanzialmente immodificabile.

L'**interdizione** rappresenta, in definitiva, un “*strumento di isolamento*” in caso di grave infermità mentale: l'interdetto non può contrarre matrimonio, nè riconoscere i figli nati fuori dal matrimonio o fare testamento o donazione. Egli è escluso dalle società di persone e dalle società cooperative; pure il contratto di affitto si scioglie automaticamente. Torna ad essere «minorenne» e perciò affidato ad un **Tutore**.

All'**inabilitazione** si ricorre nei casi di persone parzialmente incapaci: con infermità mentale non grave o persone con dipendenze. Esse continuano a compiere gli atti di ordinaria amministrazione ma vengono affiancate da un **Curatore** per gli atti di straordinaria amministrazione.

Diversamente, l'**amministrazione di sostegno**, priva il non-autosufficiente della capacità di agire soltanto nella misura necessaria alla sua protezione, e perciò in modo proporzionato alle condizioni ed esigenze personali. Diversamente dall'interdizione, infatti l'AdS è rispettosa dei principi fissati dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 (ratificata dall'Italia con l. 3 marzo 2009, n. 18).



Come scegliere fra le diverse misure?

Problema cruciale e di rilevanza pratica emerso con la riforma del 2004, consiste nell'individuazione dei confini di applicazione delle diverse misure di protezione.

*La Corte di Cassazione è pervenuta ad affermare che: La scelta della misura più adeguata alle esigenze di protezione appartiene all'apprezzamento del Giudice di merito, il quale dovrà individuarla con riferimento al **tipo di attività** che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerando anche la **gravità e durata della malattia**, ovvero **natura e durata dell'impedimento**, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.*

(Cass. 12 giugno 2006, n. 13.584; Cass. 26 ottobre 2011, n. 22.332; Cass. 26 luglio 2013, n. 18.171).

Obblighi degli operatori dei Servizi Sanitari e Sociali

Gli operatori dei servizi sanitari e sociali – MMG, specialisti, infermieri, assistenti sociali, educatori, ecc.

DEVONO

segnalare al Giudice le persone impossibilitate/incapaci di provvedere a sé stesse ed ai loro interessi (non Auto-sufficienti) per la nomina di un AdS. Si tratta di soggetti con handicap intellettivo, con problematiche psichiatriche, di anziani malati cronici non autosufficienti, ecc.

PERCHÉ pretendere il rispetto dell'obbligo?

Esigere l'osservanza di questo obbligo significa: occuparsi concretamente delle persone in difficoltà, evitare che siano aggirate, aiutarle a tutelare i loro diritti e a svolgere le incombenze che non sono in grado di affrontare da soli, permettere loro di ottenere le cure adeguate per le quali è richiesto il consenso che troppo spesso, erroneamente, viene raccolto fra i familiari.

Sono frequenti le fattispecie penali che purtroppo riguardano anziani, disabili, non autosufficienti, come persone offese, o meglio vittime del reato di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.)

Progetto individualizzato: collaborazione dei servizi socio-sanitari

- la presentazione del ricorso da parte dei servizi sociali può essere completata con la presentazione di:
 - un **progetto individualizzato**, un progetto di vita, *per* la persona e, nei limiti del possibile, *con* la persona,
 - linee di intervento per una adeguata protezione della persona
- la presentazione del progetto richiede una effettiva collaborazione tra
 - servizi socio-sanitari (es. Ats, Salute Mentale, Sert, Invalidi), medici del SSN, Neurologia, Geriatria, Psichiatria, medici legali...
 - servizi e G.T.,
 - servizi e AdS nominato (professionista o familiare o volontario)

N.B: la presentazione del progetto evita una delega in bianco dai servizi all'ads.

Le responsabilità:



- la *relazione* dei servizi sociali con la persona comporta assunzione di *responsabilità*, cioè valutazione dei fattori di rischio rispetto alla storia e alle prospettive future della persona
- la *relazione* dei servizi sociali con la persona comporta anche la *verifica* per una *modifica* dei provvedimenti decisi (es. inserimento in struttura protetta di persona in caso di aggravamento delle condizioni)
- l'interazione effettiva tra ads e servizi, tra ads e familiari, tra ads e giudice, può segnalare anche la necessità di sostituzione dell'ads, non più idoneo per quel beneficiario.

Il consenso a trattamenti sanitari

L'AdS può:

- prestare consenso ad accertamenti medici di *routine*, ad atti terapeutici invasivi (Trib. Venezia, G.T., 03.05.2005), a terapie mediche e/o ad interventi chirurgici (Trib. Modena, G.T., 15.09.2004); esprimere consenso informato a scelte terapeutiche (Trib. Genova, G.T. 06.03.2009)
- prestare consenso ad interventi chirurgici rifiutati dalla persona affetta da psicosi cronica acuta (Trib. Modena, G.T., 10.04.2006, Trib. Palermo 09.12.2009)
- essere nominato per persona attualmente capace, ma affetta da malattia degenerativa ed autorizzato, con dichiarazioni anticipate, al rifiuto di trattamento e di terapie rianimatorie invasive (Trib. Modena G.T. 13.05.2008; Trib. Modena G.T. 05. 11.2008 ; Trib. Modena G.T. 14 .05. 2009)

Se la persona non è in grado di dare il consenso per un intervento, un trattamento o lo nega per la sua patologia l'intervento può essere effettuato:

- solo per un suo diretto beneficio (art. 6 Conv. Oviedo);
- con l'autorizzazione dell'AdS, al quale questo potere sia stato conferito dal G.T. nel decreto di nomina (art. 6 Conv. Oviedo, art. 405, c. 1, l. 6/2004);
- se non è prevista, nel decreto di nomina, la rappresentanza, da parte dell'AdS per il consenso, la persona conserva la capacità di agire (in senso tecnico) e deve dare personalmente il consenso quindi può opporsi a trattamenti.



AdS come veicolo delle DAT?

- L'AdS è applicabile per promuovere la salute del beneficiario. Fin dai primi decreti i G.T. incaricano l'AdS di sostenere la persona in condizione attuale di incapacità nella scelta del trattamento sanitario più appropriato o di comunicare ai curanti ed invitarli a rispettare le decisioni precedentemente espresse dal paziente (DAT)
- Dopo qualche anno, coerentemente con l'evoluzione della giurisprudenza in materia (con particolare riferimento alla vicenda Englaro) l'AdS viene utilizzata come strumento processuale consono per rendere effettive le DAT.
- Disomogeneità dei vari decreti per quanto riguarda le nomine anticipate (beneficiario in salute per cui si richiede nomina di AdS in vista di una perdita di capacità più o meno probabile e vicina)

Sentenza 20 dicembre 2012 n°23707 Corte di Cassazione:

- stabilisce che la procedura giudiziale di nomina dell'amministratore «implica il manifestarsi della condizione di infermità o incapacità della persona», quindi deve essere attivata solo nell'attualità della situazione di impossibilità di provvedere ai propri interessi.
- richiede lo stato d'incapacità attuale e non futuro!

Tribunale di Mantova, decreto 24 luglio 2008:

«di fatto la misura di protezione non apporta alcun valore aggiunto rispetto alla ferma volontà sino a quel momento espressa direttamente dall'inferma».

Viene così implicitamente enunciato il principio della inutilità del ricorso all'AdS come strumento per rendere effettive le D.A.T. quando corrispondono alla volontà manifestata ai curanti, attualmente o in precedenza, dalla persona, informata e consapevole del progredire della malattia e della connessa perdita di coscienza o, comunque, della totale impossibilità a manifestare le proprie intenzioni.